

Le ferie del Personale Docente

Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a TI e a TD.

I riferimenti normativi sono contenuti

- nel [CCNL](#):
 - [art. 35 cc. 1 e 2](#) CCNL 2019/2021
 - [art. 38](#) CCNL 2019/2021 + Dich. congiunta n.2
 - [art. 13](#) CCNL 2006/2009
 - [art. 39](#) CCNL 2006/2009 (Part -time).
- nel D.L. 95 convertito in L. 135/2012 [art. 5 c. 8](#)
- nella L. 228/2012 [art. 1 cc. 54, 55 e 56](#)
- nella [Circolare MIM 75.233 del 23/3/2025](#)

INDICE

1. FERIE

*FESTIVITA' SOPPRESSE

2. FERIE estive

*Docenti TD al 30/6

3. FERIE durante i periodi di lezione

4. FERIE non fruita

*MONETIZZAZIONE

*RINVIO all'a.s. successivo

5. Docenti con supplenze brevi

6. PART TIME

1. FERIE

Il Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè **30** giorni di ferie all'anno (*per 12 mesi lavorati*).

Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè **32** giorni all'anno (*per 12 mesi lavorati*).

Questo significa che per i contratti

- che iniziano successivamente all'1/9,
- con scadenza al 30/6,
- di supplenza breve,

si dovranno calcolare le ferie in proporzione al servizio prestato

gg di ferie spettanti : gg durata contratto = 30 : 360

oppure

gg di ferie spettanti : gg durata contratto = 32 : 360

Le ferie vanno **chieste** al DS e da questi **autorizzate** (*a differenza dei gg per motivi personali*).

Il Personale Docente fruisce delle ferie **nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari regionali**; vanno quindi esclusi quelli destinati

- agli scrutini,
- agli esami di Stato,
- alle attività valutative

([L. 228/2012 art. 1 cc. 54](#))

* FESTIVITA' SOPPRESSE

A tali giorni, vanno aggiunte anche le **festività soppresse** (4 giornate di riposo), di cui all'[art. 14](#) CCNL 2006/2009 da fruirsi

- tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
- ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

2. FERIE estive

Le ferie estive possono essere godute nei periodi di sospensione delle lezioni, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (*dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni **deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività**, pianificati prima del 1° settembre successivo*).

Nella richiesta al DS delle ferie estive vanno coperti 6 gg alla settimana (*lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero*) e non vanno richieste le domeniche, nè le festività.

Il DS ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti).

I Docenti

- **a TD al 31/8 e a TI** non hanno (di solito) problemi a fruire delle **ferie e festività sopresse** nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano annuale attività o poche altre eccezioni).
- **a TD al 30/6**, invece, non potendo fruire delle **ferie e festività sopresse** nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro dedicata (v. paragrafo seguente)

*** Docenti TD al 30/6**

I Docenti con contratto TD al 30/6, non potendo utilizzare le **ferie e festività sopresse** nel periodo estivo, devono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni tra l'inizio e la scadenza del loro contratto:

- vacanze natalizie,
- vacanze pasquali,
- giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),
- periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).

In questi casi il DS invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, avvisandolo, qualora questi non provveda, della perdita del diritto

- alle ferie,
- all'indennità sostitutiva (per ferie non godute).

Si dà luogo alla monetizzazione **solo** per EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio nel caso in cui

giorni di ferie > giorni sospensione lezioni nel contratto

3. FERIE durante i periodi di lezione

Durante le lezioni, la fruizione delle ferie è consentita solo

- - per un massimo di 6 giorni,
 - dopo autorizzazione del DS,
 - con la necessità di sostituzioni
(senz'oneri per lo Stato),
 - con decurtazione del monte ferie annuale
(32-6 gg. oppure 30-6 gg.).

NB

In caso di necessità si può prevedere l'utilizzo di altri istituti:

1. CON AUTORIZZAZIONE DEL DS

- permessi brevi [art 16](#) CCNL 2006/2009,
- scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto;

2. CON DIRITTO A DOMANDA

- permessi per motivi personali
 - [art 15 c 2](#) CCNL 2019/2009 Docenti TI,
 - [art 35 cc 12 e 13](#) CCNL 2019/2021 Docenti TD
(con motivazione debitamente specificata e giustificazione o autocertificazione).

4. FERIE NON FRUITE

* MONETIZZAZIONE

Le **ferie non fruite** sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di

- decesso, malattia e infortunio,
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,

- congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54
- EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio
giorni di ferie > giorni sospensione lezioni

*** RINVIO ALL'A.S SEGUENTE**

In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, ...) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a TI **entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo**, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

5. Docenti con supplenze BREVI

I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un'indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.

6. PART TIME

I Docenti in part time

- **orizzontale** hanno diritto ad un numero di giorni di **ferie e festività soppresse** pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
- **verticale** hanno diritto ad un numero di giorni di **ferie e festività soppresse** proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell'anno scolastico: *se si è lavorato lunedì, martedì e mercoledì*
 - *si avranno metà (3/6) giorni di ferie,*
 - *ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.*

a cura di Valentina Cervi - Gilda degli Insegnanti Ferrara